

**Piano del consumatore e Concordato minore: revoca  
dell'omologa e conversione in procedura liquidatoria.  
Gli aspetti aziendalistici.**

## Sommario

- L'analisi del bilancio come strumento di prevenzione della crisi ← 4
  - Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano ← 1
  - I principi di attestazione dei piani di risanamento ← 2
  - La valutazione di "fattibilità" del piano ← 3
  - Gli atti in frode e la revoca dell'omologazione
  - La conversione in procedura liquidatoria
  - I soci illimitatamente responsabili
  - Illustrazione di un caso pratico ← 5
- Seconda parte a cura dell'  
Avv. Piergiuseppe Di Nola

## Una premessa

### per il piano del consumatore

Art. 67 CCII

1. Il consumatore **sovraindebitato**, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (....)

2. La domanda è corredata dell'elenco:

(...) b) della **consistenza e della composizione del patrimonio**;

(...) d) delle **dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Art. 68 CCII

1. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

a) l'**indicazione delle cause dell'indebitamento** e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione **delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (il che implica anche qui una valutazione del patrimonio e dei flussi di reddito)**;

c) la valutazione sulla **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda;

(...)

## (...segue) una premessa

per il piano del consumatore

Quindi, pure per il consumatore, gli art. 67 e 68 CCII impongono (al debitore e quindi anche all'OCC):

- la preliminare verifica della sussistenza di **sovraindebitamento**;
- la valutazione della **consistenza e della composizione del patrimonio del debitore** (di qui la necessità di documentarla allegando **dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**, evidenze degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia);
- l'individuazione delle **cause dell'indebitamento**;
- la ricognizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni** (valutazioni di patrimonio e di prospettive di flussi monetari e di reddito)

Valutazioni:

- dei debiti;
- del patrimonio;
- dei flussi di reddito e di cassa

...che presuppongono sempre una preliminare verifica di attendibilità di dati e stime

## (...segue) una premessa

per il concordato minore

Art. 74 CCII

Art. 75 CCII

1. I **debitori di cui all'articolo 2**, comma 1, lettera c), in stato di **sovraindebitamento**, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, **quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale**.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è **previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori**.

(...)

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

a) il piano con i **bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi**, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;

b) una **relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria**;

c).... d) ....

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

(...segue) una premessa

per il concordato minore

Art. 76 CCII

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (il che implica anche qui una valutazione del patrimonio e dei flussi di reddito)**;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla **completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**, nonché sulla **convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

(...segue) una premessa

per il concordato minore

Quindi, per il concordato minore, gli art. 74, 75 e 76 CCII impongono (al debitore e all'OCC):

- la preliminare verifica della sussistenza di **sovraindebitamento**;
- la verifica di sussistenza delle **condizioni di continuazione** dell'attività di impresa o professionale; o alternativamente della possibilità di mettere a disposizione **risorse esterne**
- la valutazione della **consistenza e della composizione del patrimonio del debitore** (di qui la necessità di documentarla allegando **bilanci, dichiarazioni fiscali, ecc.**) per la **relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria**
- l'individuazione delle **cause dell'indebitamento**;
- la ricognizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni** (valutazioni di patrimonio e di prospettive di flussi monetari e di reddito)
- la valutazione (nella relazione dell'OCC) sulla **completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**, nonché sulla **convenienza** del piano rispetto all'**alternativa liquidatoria**

Valutazioni:

- dei debiti;
- delle condizioni di continuità;
- degli impegni di terzi e del loro valore ;
- del patrimonio del debitore;
- dei flussi di reddito e di cassa;
- di convenienza rispetto alle all'alternativa liquidatoria.

...che presuppongono sempre la preliminare verifica di attendibilità di dati e stime

## Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano ← 1



ovviamente, seguendo nella stessa applicazione un principio di **proporzionalità e ragionevolezza**

(mutuando il concetto da quanto si è argomentato in tema di adeguati assetti amministrativi, art. 2086 c.c., può riferirsi ad una ragionevole adeguatezza delle verifiche rispetto alle dimensioni aziendale e al sostanziale raggiungimento degli scopi per i quali tali verifiche sono previste)

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

## I principi di revisione

I principi di revisione esprimono le regole di comportamento etiche e tecniche cui un revisore deve attenersi nello svolgimento della sua attività e nell'esprimere il giudizio sul bilancio, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori (piccole imprese).

Per l'Italia il riferimento è ai **Principi ISA Italia**

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

### Principi ISA Italia

Emanati da boards internazionali e recepiti nell'ordinamento italiano, sono suddivisi, allo stato, in 40 corposi documenti (compreso 3 documenti introduttivi ai principi stessi). Sono reperibili sul sito del MEF e trattano molteplici diversi profili.

Naturalmente non tutti possono trovare applicazione al piano del consumatore e al concordato minore.

Ma....

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

### **(segue) Principi ISA Italia**

...:

- I) contengono principi generali validi per qualunque attività di verifica
- II) esplicitano tecniche di revisione anche molto comuni e già presenti negli anteriori «Principi di Revisione» emanati dall' CNDCEC

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

### Principi generali validi per qualunque attività di verifica: alcuni esempi

- I) Profili etici (l'indipendenza, l'integrità, l'obiettività, la competenza e la diligenza professionale, la riservatezza, il comportamento professionale): ISA Italia 200;
- II) Profili attinenti all'approccio e atteggiamento («scetticismo professionale», «giudizio professionale»): ISA Italia 200;
- III) Profili attinenti alle tecniche di revisione

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

### Profili attinenti alle tecniche di revisione

- I) Sull' esame e la conservazione della documentazione contabile: ISA Italia 230;
- II) Sulla pianificazione della revisione contabile: ISA Italia 300;
- III) Sulla identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi: ISA Italia 315
- IV) Sulla «significatività»: ISA Italia 320 e ISA Italia 450
- V) Sulla continuità aziendale: ISA Italia 570
- VI) Sugli elementi probativi, e sulla preminenza delle fonti «esterne» rispetto alle «interne»: ISA Italia 500 e ISA Italia 505

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

**Profili attinenti alle tecniche di revisione: preminenza delle fonti «esterne»**

*«Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500 indica che l'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui sono acquisiti.*

*Tale principio di revisione include altresì le seguenti considerazioni di carattere generale applicabili agli elementi probativi:*

- *gli elementi probativi sono più attendibili quando sono acquisiti da fonti indipendenti esterne all'impresa;*
- *gli elementi probativi acquisiti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli acquisiti indirettamente o per deduzione;*
- *gli elementi probativi sono più attendibili ove esistano in forma documentale, sia essa cartacea, elettronica od in altro formato»*

(da ISA Italia 505)

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

### Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

Tecniche di revisione anche molto comuni e già presenti negli anteriori «Principi di Revisione» emanati dall' CNDCEC

#### l) Le conferme esterne: le circolarizzazioni:

- banche;
- clienti;
- fornitori;
- consulenti (avvocati, fiscalisti, del lavoro, ecc.);
- datori e/o committenti di lavoro;
- depositari;
- garanti;
- ecc..

Utilizzabili (sempre con «ragionevolezza» e «proporzionalità») sia per il concordato minore, sia per il piano del consumatore

(scrive l'interessato e chiede di rispondere al «revisore», con standard e tecniche predefinite – Isa Italia 505)

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

**(segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre**

II) Le conferme esterne: **l'accesso alle banche dati pubbliche e le richieste agli Enti:**

- Anagrafe Tributaria presso A.E.
- A.E., A.E.R., INPS, INAIL, ecc, con anche le certificazioni richieste dal CCII (artt. 39 e 88 con obbligo di rilascio previsti dagli artt. 363 e 364)
- Catasto e conservatoria dei registri immobiliari
- PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- Capitanerie di Porto e Registri Navali
- Gestori di Albi ed Elenchi pubblici
- Ecc...

Utilizzabili (sempre con «ragionevolezza» e «proporzionalità») sia per il concordato minore, sia per il piano del consumatore

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

### (segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

#### III) Verifiche fisiche:

- Conta fisica di cassa;
- Inventario delle merci (ISA Italia 501)
- Inventario beni mobili
- Ricognizione stato dei luoghi

#### IV) Verifiche di valori

- Esame di prezzi di acquisto e di vendita delle merci (ISA Italia 501), con tecniche campionarie
- Criteri di uso delle stime (ISA Italia 540)

Utilizzabili (sempre con «ragionevolezza» e «proporzionalità») sia per il concordato minore, sia per il piano del consumatore

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

(segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

V) «Procedure alternative» (alla circolarizzazione) e integrative:

- Per i saldi bancari:
  - riscontro su estratti conto; riconciliazioni bancarie
  - verifica documentazione contrattuale e andamenti rapporti
- Per i saldi dei clienti:
  - verifica degli incassi successivi (ISA Italia 560);
  - verifica di *ageing*
  - verifica documenti amministrativi (contratti, DDT, ecc)
  - verifiche di solvibilità dei debitori
- Per i saldi dei fornitori:
  - ricerca delle passività non registrate (ISA Italia 560)
  - verifica di *ageing* (per eventuali situazioni non «sistematiche»)
  - verifica documenti amministrativi (contratti, DDT, ecc)

Sia per il  
concordato  
minore, sia per il  
piano del  
consumatore

Utilizzabili  
perlopiù nel  
concordato  
minore

(segue) Applicazione di principi di revisione legale nella definizione del piano

### (segue) Esempi di alcune tecniche di revisione utilizzabili quasi sempre

#### VI) Procedure «alternative» e «integrative» per le verifiche dei rapporti con le «parti correlate»

A tali rapporti è integralmente dedicato l'ISA Italia 550 che raccomanda una particolare attenzione per la delicatezza dell'area connaturata a rischio di frodi, sia per le identificazioni dei rapporti, sia per il loro svolgimento e per i saldi che esprimono. Tra le varie, individuate le parti correlate, occorre verificare se le operazioni sono concluse con logiche di mercato. E cioè:

*«Un'operazione conclusa secondo termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore disponibili a concludere la transazione che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente l'uno dall'altro, perseguendo ciascuno i propri interessi».*

Cosa, si può immaginare, non sempre agevole.

Per il concordato minore, ma concettualmente non trascurabile neppure nel piano del consumatore

## I principi di attestazione dei piani di risanamento



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con delibera del 16 dicembre 2020, ha approvato il documento **"PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO"**.

Il testo (qui il [link](#)) è stato pubblicato in data 7 gennaio 2021.

Rappresenta senz'altro la guida in tema di valutazioni e attestazioni; e più in generale, di procedure concordate per la soluzione delle crisi d'impresa.

Nel documento sono trattati numerosi delicati argomenti tra i quali, in particolare, quelli relativi:

- (i) alla nomina e all'accettazione degli incarichi;
- (ii) alle verifiche **sulla veridicità dei dati aziendali**;
- (iii) alle valutazioni in ordine alle **cause della crisi**;
- (iv) alle valutazioni sulla «migliore soddisfazione dei creditori»
- (v) alle verifiche sulla **fattibilità del piano**;
- (vi) alle relazioni di attestazione

## I principi di attestazione dei piani di risanamento: la declinazione del concetto di veridicità dei dati aziendali

Alcune indicazioni di particolare interesse in tema di veridicità dei dati aziendali:

- I) *«l' Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel Piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, **circoscrivendo il proprio perimetro di controllo ai dati di partenza del Piano**» (c'è però una eccezione da ritenersi non considerata dai principi, [l'art. 69 del CCII](#))*
- II) *«Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa (...), **non comportano l'espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale emergente dalla contabilità aziendale (...) sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme (.....) il richiamo ai principi di revisione nazionali ed internazionali deve essere inteso come riferimento a "tecniche di revisione" che l'Attestatore può impiegare come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione**»*

Deve tuttavia ritenersi non trattarsi di una mera facoltà, ma di obbligo di applicazione nei limiti di ragionevolezza e di discrezionalità guidata dal principio di proporzionalità

## Principi di revisione esplicitamente richiamati dai Principi di attestazione

- 4.3.7. Tenuto conto della natura diversa del lavoro e dei tempi normalmente limitati, a titolo puramente indicativo, l'Attestatore può trovare utili spunti nei seguenti principi di revisione:
- Pianificazione del lavoro: 315 - La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi; 250 - Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti; 320 - Il concetto di significatività nella revisione; 330 - Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati; 530 - Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare; 600 - L'utilizzo del lavoro di altri revisori.
  - Svolgimento dei controlli sui saldi contabili: 500 - Gli elementi probativi della revisione; 505 - Le conferme esterne; 520 - Le procedure di analisi comparativa; 540 - La revisione delle stime contabili; 620 - L'utilizzo del lavoro dell'esperto; 1005 - Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori.
  - Conclusione del lavoro: 450 (ISA) - Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione; 580 - Le attestazioni della Direzione; 560 - Eventi successivi; 570 - Continuità aziendale (per le ristrutturazioni in continuità).

## I principi di attestazione dei piani di risanamento: cause della crisi

I principi di attestazioni sono stati redatti nella logica delle attestazioni delle procedure maggiori. Possono tuttavia mutarsi alcune considerazioni per la relazione dell'OCC che deve anche rappresentare le **cause dell'indebitamento** (artt. 68, 74 e 282 sull'esdebitazione).

Tra essi: la necessità, una volta appurate le cause, di prendere in considerazione sia «**interventi operativi**», sia «**interventi strategici**».


*I primi «sono consigliabili quando la crisi dipende da fattori interni all'azienda, come la inadeguatezza della Direzione aziendale, del controllo finanziario e della gestione della liquidità».*

*I secondi, invece, «sono necessari quando la crisi è causata da fattori esterni ascrivibili, ad esempio, alla diminuzione della domanda in ragione della maturità del prodotto, all'attività dei concorrenti, nonché a eventi di natura straordinaria come calamità naturali o accadimenti con forte impatto sull'attività delle aziende e sull'intera economia».*

Gli interventi di tipo strategico si focalizzano in genere sul *core business* aziendale, cercando di separare le aree strategiche profittevoli da quelle economicamente non vantaggiose che saranno le prime ad essere dismesse.

## Valutazione di "fattibilità" del piano

← 3



«La verifica di fattibilità poggia sulla **coerenza** delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa come:

- **coerenza** storica;
- **coerenza** con le operazioni correnti, con l'assetto organizzativo, la situazione occupazionale e la capacità produttiva (in termini quali-quantitativi) e, quando le dimensioni dell'impresa lo rendano opportuno, con le attese macroeconomiche.

«L'Attestatore deve valutare attentamente quanto le ipotesi siano basate su informazioni che provengono da **fonti attendibili (...)** un atteggiamento di "scetticismo professionale", proporzionale alla gravità dello stato di crisi.

L'attendibilità sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà il consenso derivante da indicazioni concordanti rinvenibili in previsioni di qualificate fonti esterne (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche universitarie, note società di ricerca e consulenza) e dalla serietà e correttezza metodologica del processo di elaborazione dei dati compiuto dalla Direzione aziendale, a sua volta dipendente dalla esistenza e dal grado di funzionamento del sistema di pianificazione aziendale.

## (segue) Valutazione di “fattibilità” del piano

### Principi per la redazione dei piani di risanamento

Sono i principi emanati dal CNDCEC (ultimo aggiornamento di maggio 2022) con l'intento di fornire una “guida” per pianificare un eventuale risanamento o un monitoraggio della continuità aziendale, individuando le ipotesi di intervento ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità riscontrate.

E' un documento molto ampio e articolato ([link](#)) avente ad oggetto i criteri di redazione di piani industriali in contesti di crisi, con anche illustrazioni di principi generali e tecniche di redazione di modelli **economici**, **finanziari** e **patrimoniali previsionali**.

Modelli che l'OCC deve tenere in seria considerazione, sempre con logica di ragionevolezza e proporzionalità, nel concordato minore

## L'analisi del bilancio come strumento di prevenzione della crisi

4

Da sempre utilizzata per la valutazione dello stato di salute aziendale, l'analisi di bilancio, trova oggi «consacrazione» come strumento di diagnosi, anche preventiva, nel CCII. Tra i vari, all':

- **Art. 3** Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3 (l'emersione della crisi d'impresa tempestiva): **a)** l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; **b)** l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; **c)** l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; **d)** l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 (misure allerta per ritardi adempimenti debiti verso INPS);
- **Art. 12** che dà rilievo alle condizioni di «*squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza*».


(segue) L'analisi del bilancio come strumento di prevenzione della crisi

Oltre ai «tradizionali» indici di bilancio, reddituali, finanziari, di liquidità, di struttura patrimoniale (ROI, ROS, CCN, *current ratio*, *test acido*, *margin* di struttura, ecc.), sono oggi considerati anche indicatori più complessi e formulati tenendo in considerazione dati prospettici, di prognosi.

Una «panoramica» sugli indicatori di crisi è contenuta nel documento «CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA» emanato dal CNDCEC nell'ottobre 2019 ([link](#)).

Rivestono particolare importanza per la precoce emersione della crisi due indicatori:

- il **DSCR**, *Debt Service Coverage Ratio*
- il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.



(segue) L'analisi del bilancio come strumento di prevenzione della crisi:  
DSCR, Debt Service Coverage Ratio

*Debt Service Coverage Ratio* è un indice **finanziario prospettico** che esprime la capacità di pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Flussi di cassa operativi - Tasse}}{\text{Flussi finanziari per il pagamento del debito}}$$

Dove:

- a) i «Flussi di cassa operativi - Tasse» sono rappresentati dai flussi di cassa prodotti dalla gestione caratteristica al netto delle previsioni di pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio.
- b) i «Flussi finanziari per il pagamento del debito» sono costituiti dalle somme occorrenti per il pagamento degli interessi passivi e della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

DSCR > 1 segnalano stimata capacità di sostenibilità dei debiti nell'arco temporale considerato; DSCR < 1 la relativa incapacità.

(segue) L'analisi del bilancio come strumento di prevenzione della crisi:

Il test pratico

**Si tratta anche qui della costruzione di un rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito.**

Introdotta dall'art. 3, comma 2, DL 118/2021 come convertito in Legge n. 147 del 21 ottobre 2021, è recepita nell'art. 13 c. 2 CCII, per l'accesso alla **composizione negoziata** – ma da utilizzare per qualunque altra valutazione finalizzata alla *rilevazione tempestiva della crisi d'impresa* (come espressamente previsto nell'art. 3 comma 2 lett. c del CCII).

Come previsto dal comma 1 dello stesso art. 13 è stata istituita una «*piattaforma telematica nazionale*», sul sito web di Unioncamere, dalla quale poter accedere e scaricare il **test** in parola (si tratta di foglio di *excel* tanto banale nelle formule ivi utilizzate, quanto complesso per ciò che riguarda la **razionale** individuazione dei dati da inserire nello stesso).

Questo l'indirizzo web per accedervi:

<https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>.

(segue) L'analisi del bilancio come strumento di prevenzione della crisi: il test pratico

Prima di entrare nel merito della costruzione del rapporto tra debito che deve essere ristrutturato (di seguito definito «Aggregato A») e i flussi annui al servizio del debito (di seguito definito «Aggregato B», va sottolineato quanto riportato sulla stessa «piattaforma» nella sezione di accesso al *test* in argomento:

*«Consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.*

***È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all'invio dell'istanza di nomina dell'Esperto.»***

Ciò fa pensare che il ***test*** appare progettato per l'imprenditore in difficoltà, **per la fase anteriore alla presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata; e che comunque vada utilizzato per la «rilevazione tempestiva della crisi d'impresa»:** può quindi risultare valido per il «concordato minore» delle società.

Illustrazione di un caso pratico  
...proprio sul test pratico



Prima Tabella del Test  
Aggerato «A»

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO		
L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	1,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	1,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	1,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	1,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
<b>TOTALE A</b>	<b>4,00 €</b>	

(segue) Illustrazione del test pratico

Seconda Tabella del Test, Aggerato «B», e riepilogo di evidenza esito

I flussi annui al servizio del debito		
stima del <b>Margine Operativo Lordo</b> prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	1,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>-1,00 €</b>	
<b>Grado di difficoltà del risanamento (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>Grado di difficoltà non calcolabile</b>

Il MOL e IL MOL normalizzato:  
**Cosa sono ?**

E cioè ?  
Go to 54

(segue) Illustrazione del test pratico

A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Debito scaduto, con il «di cui» relativo alle iscrizioni a ruolo**

Si tratta dell'ammontare dei debiti esigibili (quindi appunto già giunti a scadenza) che siano diversi da quelli indicati nelle altre specifiche categorie della tabella del *test*; con separata indicazione di quelli per i quali vi siano state già iscrizioni a ruolo.

Nel quantificare il debito, naturalmente, occorre accertarsi che i dati siano aggiornati e siano comprensivi di interessi e sanzioni.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Debito riscadenzato o oggetto di moratorie**

Si tratta di debiti che, seppure fossero non scaduti al momento dell'effettuazione del test, sono stati oggetto di riscadenzamento, ovvero la scadenza di pagamento è stata prorogata o sospesa.

Sono quindi debiti di cui l'imprenditore ha cognizione, e che sono temporaneamente non esigibili, ma di prevedibile esigibilità a breve.

Tra essi appunto quelli oggetto di moratorie di legge (anche ad esempio quelle relative alle disposizioni emergenziali Covid-19, tra cui le sospensioni della riscossione, o anche quelli della c.d. *rottamazione quater* per la quota da onorarsi a breve), o anche di riscadenzamenti volontari (esempio fornitori vari, locatori ecc. che hanno concesso brevi dilazioni per aiutare il debitore a venir fuori da temporanee situazioni di illiquidità).

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Linee bancarie di credito utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo**

Non è infrequente che condizioni di illiquidità, segnalazioni in CCIAA per protesti, ritorno di insoluti, ecc., possano mettere a rischio la stabilità nel tempo delle linee di credito accordate fino «a revoca».

E' quindi opportuno, considerare nel *test* anche il saldo di quei rapporti bancari di cui può essere richiesto il rapido rientro.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni

Trattasi delle rate di mutuo o di altri finanziamenti a medio lungo che vanno in scadenza nei due anni successivi alla data di riferimento del *test*.

Ovviamente, quindi bisognerà prendere in esame i piani di ammortamento, come anche rimodulati in ragione dei riscadenzamenti per le moratorie Covid.

**ATTENZIONE** ai **canoni di *leasing***: va evitata la duplicazione del loro computo; se si considerano nell'aggregato del debito vanno ovviamente elisi dal MOL normalizzato.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare**

E' l'ammontare delle risorse finanziarie che secondo i piani (*rectius* l'idea di piano o di strategia) dell'imprenditore sono da destinare ad investimenti necessari al «rilancio».

Non si tratta quindi di un «numero» consuntivato o già contabilizzato, ma previsto o ragionevolmente prevedibile. E' perciò un dato prognostico la cui individuazione può diventare complessa quando il «risanamento» ed il rilancio «passano» attraverso un diverso e nuovo modello di *business*.

In linea con la logica del *test* si ritiene vadano considerate le somme che l'imprenditore valuta possano essere investite nei due anni successivi all'esecuzione del test.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

**Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale**

E' ovviamente il prevedibile ricavato da programmate (o da programmare) alienazioni di *assets*.

Dato anche questo che può essere prognostico, o anche definito sulla base di accordi già presi dall'imprenditore al momento dell'effettuazione del *test*.

Naturalmente il dato va coordinato con le previsioni del MOL e conseguentemente anche delle imposte per ciò che concerne le previsioni di ricavi e di costi correlate alla dismissione di *assets*.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti – e le disponibilità liquide**

Il *test* va svolto altresì considerando, come logico, le risorse messe a disposizione dei soci, vuoi come capitale, vuoi come versamenti in conto capitale senza vincoli di restituzione, o ancora con finanziamenti postergati.

Anche questo può talvolta essere un dato prognostico, se si considera che un socio per valutare la dimensione di un suo eventuale impegno potrebbe a sua volta avere la necessità di comprendere l'entità del ritorno di tale investimento (si pensi a soci a loro volta soggetti a controlli anche in relazione alla redditività dei propri investimenti); e quindi alla necessità di disporre preventivamente di un formalizzato piano industriale.

Il Decreto Dirigenziale 21 marzo 2023 ha modificato il *test pratico* e la “*check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza*”.

Ponendo rimedio ad una precedente carenza, è stato cioè previsto che nel calcolo del *test pratico* vadano, come era logico, computate anche le **disponibilità finanziarie** accanto ai conferimenti e ai finanziamenti.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

## **Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti**

Il «modello» del *test* prevede la possibilità di un anno di «*start up*» della fase di rilancio.

In tal caso i flussi di cassa negativi correnti rappresentati sinteticamente da un MOL «in rosso» vanno portati ad incremento del fabbisogno («*entità del debito che deve essere ristrutturato*») da soddisfare con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

(segue) Illustrazione del test pratico

B) I flussi annui al servizio del debito

## II MOL

### Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime

Si tratta naturalmente del MOL (Margine Operativo Lordo) normalizzato annuo «a regime».

**E' un dato prognostico**, seppure da considerare avendo riguardo ai dati storici, che richiede analisi e approfondimenti da parte dell'imprenditore (auspicabilmente sempre seguito da un *advisor* tecnico).

E' un dato evidentemente prescelto perché in condizioni «normali» (*rectius* in ipotesi «semplificata») non dovrebbe discostarsi molto da quello dei flussi di cassa operativi.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

La costruzione del MOL, come ben noto, richiede il passaggio, con la riclassificazione, dallo schema di conto economico previsto dal codice civile, a quello secondo il criterio del «valore aggiunto».

La normalizzazione richiede, come pure risaputo, l'elisione di tutte quelle componenti atipiche e straordinarie, di cui non si prevede il ripetersi del tempo; **ma anche l'inclusione** di componenti reddituali (anche negative) che nei consuntivi erano, per «anomale» ragioni, non presenti (si pensi ad esempio al caso in cui il costo del personale a consuntivo è stato ridotto per le rinunzie ai compensi degli amministratori che prestavano la loro opera per l'impresa)

Conto economico riclassificato a valore aggiunto
(+) Ricavi delle vendite e prestaz.
(+/-) Variazione rimanenze prod. finiti
(+) Altri ricavi e proventi
<b>Valore della produzione</b>
(-) Costi per acquisti
(-) Costi per servizi
(-) Costi per godimento dei beni di terzi
(-/+ ) Variazione rimanenze materi prime e semil.
(-) Oneri diversi di gestione
<b>Valore aggiunto</b>
(-) Costi per il personale
<b>Margine Operativo Loro - MOL</b>
(-) Ammortamenti imm.ni immateriali
(-) Ammortamenti imm.ni materiali
(-) Accantonamenti e altre svalutazioni
<b>EBIT</b>
(+/-) Proventi e (Oneri) straordinari
(+/-) Proventi e (Oneri) finanziari
<b>Reddito ante imposte</b>
(+/-) Imposte (correnti), anticipate (differite)
<b>Reddito netto</b>

(segue) Illustrazione del test pratico.

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

### **Investimenti di mantenimento annui a regime**

Si tratta della stima di quegli investimenti c.d. «*Capital Expenditures - CAPEX*») che si prevedono da effettuare annualmente per mantenere e/o migliorare la funzionalità degli *assets* strumentali.

Possono riguardare oltre che le immobilizzazioni tecniche e comunque materiali, anche quelle immateriali (software, campagne di acquisto di brevetti, migliore su beni di terzi).

**Anche questo è un dato prognostico**, peraltro non sempre agevole da stimare, che concorre a ridurre (e quindi con segno negativo) a formare i flussi annui al servizio del debito.

## **(segue) Illustrazione del test pratico**

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

### **Imposte sul reddito che dovranno essere assolte**

Concorrono, con segno negativo, a formare i flussi annui al servizio del debito anche le imposte che si stima debbano essere assolte su reddito.

E' questa una valutazione «conseguenza» delle altre stime, ma anche naturalmente della complessiva situazione fiscale dell'imprenditore (anche in termini di possibili riporti a nuovo di perdite fiscali di esercizi precedenti, di «riprese» in aumento e/o diminuzione di imponibile derivanti dai periodi pregressi, come anche di possibili crediti fiscali).

Anche questa stima richiede particolare attenzione e specifiche competenze tecniche.

## (segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### La possibilità di includere nel test anche l'effetto dei possibili «stralci»

Il Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, prevede testualmente che l'entità del debito da considerare per il test, **«nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio»**.

Il concetto è ribadito, con le stesse parole, nelle istruzioni per l'esecuzione del «*test pratico*», reperibili sulla pagina web di Unioncamere.

Pertanto, ove (e la cosa sarebbe senz'altro opportuna e preferibile) l'imprenditore, pur non avendo già formalizzato un piano di risanamento, è in grado di poter stimare (meglio ovviamente sulla base di accordi già raggiunti o di avanzate trattative) l'entità di possibili stralci e/o dilazioni, delle stesse può tenersi conto nella formulazione del *test*.

(segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

Un esempio (di dati di consuntivo di debito):

Passività	31/12/21	di cui:				Totale debito da considerare per test
		Debito scaduto	Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
Debiti commerciali	2.518					0
<i>di cui eccedenti l'attivo circolante</i>	1.968	1.968				1.968
<i>di cui a loro volta forse falcidiabili o dilazionabili oltre il biennio</i>	1.181					0
Debiti verso banche a breve per anticipazioni	156			30		30
Quota a breve mutui Bancari	300				300	300
Debiti verso dipendenti a breve	0					0
Altre passività correnti	200	50				50
<i>di cui iscrizione ruolo</i>	150		150			150
<i>di cui a loro volta, forse riducibili e riscadenziabili oltre il biennio considerato dal test (misure premiali ex art.14)</i>	90					0
<b>Totale passività correnti</b>	<b>3.174</b>					<b>0</b>
<b>Current ratio A.C./P.C</b>	<b>17,33%</b>					<b>0</b>
Fondi TFR	60					0
Mutui bancari a lungo	4.176					0
<i>di cui quota scadente nel biennio considerato dal test</i>	300				300	300
<i>di cui quota rinegoziabile per contestazioni sulle condizioni economiche</i>	105					0
Finanziamenti soci postergati	867					0
<b>Totale Passività ML termine</b>	<b>5.103</b>					<b>0</b>
<b>Passività da considerare nel test</b>		<b>2.018</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>600</b>	<b>2.798</b>

## (segue) Illustrazione del test pratico

### (segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Un esempio di MOL normalizzato:

Conto economico riclassificato a valore aggiunto €/1000	31/12/21	31/12/22	(Normalizzato)
(+) Ricavi delle vendite e prestaz.	1.801	1.994	2.084
(+/-) Variazione rimanenze prod. finiti	0	0	0
(+) Altri ricavi e proventi	35	35	10
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.836</b>	<b>2.029</b>	<b>2.094</b>
(-) Costi per acquisti	(302)	(308)	(314)
(-) Costi per servizi	(369)	(376)	(384)
(-) Costi per godimento dei beni di terzi	(318)	(324)	(331)
(-/+ ) Variazione rimanenze materi prime e semil.	0	0	0
(-) Oneri diversi di gestione	(178)	(182)	(185)
<b>Valore aggiunto</b>	<b>669</b>	<b>839</b>	<b>880</b>
(-) Costi per il personale	(34)	(34)	(35)
<b>Margine Operativo Loro - MOL</b>	<b>635</b>	<b>805</b>	<b>845</b>
(-) Ammortamenti imm.ni immateriali	(82)	(38)	(38)
(-) Ammortamenti imm.ni materiali	(273)	(272)	(272)
(-) Accantonamenti e altre svalutazioni	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>280</b>	<b>495</b>	<b>535</b>
(+/-) Proventi e (Oneri) straordinari	(200)	0	0
(+/-) Proventi e (Oneri) finanziari	(44)	(38)	(38)
<b>Reddito ante imposte</b>	<b>36</b>	<b>457</b>	<b>497</b>
(+/-) Imposte (correnti), anticipate (differite)	0	(137)	(149)
<b>Reddito netto</b>	<b>36</b>	<b>320</b>	<b>348</b>

## (segue) Illustrazione del test pratico

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Esempio di altre ipotesi di base e quindi di dati da inserire nell'aggregato «B» dei flussi al servizio del debito:

Altri imput	
Tasso crescita e inflazione	2%
Ripresa produzione a pieno regime	50
Investimento per acquisto nuovi macchinari	0
Versamenti dei soci in conto capitale	0
Investimenti ulteriori progressivi per il miglioramento delle performance di macchinari	0

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	844,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	149,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>695,69 €</b>	

## (segue) Illustrazione del test pratico

### (segue) B) I flussi annui al servizio del debito

#### Risultato del test nell'esempio:

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	2.018,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	150,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	150,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	30,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	600,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-0,00 €	-
<b>TOTALE A</b>	<b>2.798,00 €</b>	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	844,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	149,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>695,69 €</b>	
Grado di difficoltà del risanamento (1)	<b>4,02</b>	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.

## (segue) Illustrazione del test pratico

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

Un esempio (di dati di consuntivo di debito come da ipotesi di ristrutturazione):

Passività	31/12/21	di cui:				Totale debito da considerare per test
		Debito scaduto	Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
Debiti commerciali	2.518					0
<i>di cui eccedenti l'attivo circolante</i>	1.968	1.968				1.968
<i>di cui a loro volta forse falcidiabili o dilazionabili oltre il biennio</i>	1.181	(1.181)				(1.181)
Debiti verso banche a breve per anticipazioni	156			30		30
Quota a breve mutui Bancari	300				300	300
Debiti verso dipendenti a breve	0					0
Altre passività correnti	200	50				50
<i>di cui iscrizione ruolo</i>	150		150			150
<i>di cui a loro volta, forse riducibili e riscadenziabili oltre il biennio considerato dal test (misure premiali ex art.14)</i>	90		(90)			(90)
<b>Totale passività correnti</b>	<b>3.174</b>					<b>0</b>
<b>Current ratio A.C./P.C</b>	<b>17,33%</b>					<b>0</b>
Fondi TFR	60					0
Mutui bancari a lungo	4.176					0
<i>di cui quota scadente nel biennio considerato dal test</i>	300				300	300
<i>di cui quota rinegoziabile per contestazioni sulle condizioni economiche</i>	105				(105)	(105)
Finanziamenti soci postergati	867					0
<b>Totale Passività ML termine</b>	<b>5.103</b>					<b>0</b>
<b>Passività da considerare nel test</b>		<b>837</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>495</b>	<b>1.422</b>

## (segue) Illustrazione del test pratico

### (segue) B) I flussi annui al servizio del debito

#### Un esempio di MOL normalizzato con previsione di rilancio

Conto economico riclassificato a valore aggiunto €/1000	31/12/21	31/12/22	(Normalizzato)
(+) Ricavi delle vendite e prestaz.	1.801	1.994	2.234
(+/-) Variazione rimanenze prod. finiti	0	0	0
(+) Altri ricavi e proventi	35	35	10
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.836</b>	<b>2.029</b>	<b>2.244</b>
(-) Costi per acquisti	(302)	(308)	(314)
(-) Costi per servizi	(369)	(376)	(384)
(-) Costi per godimento dei beni di terzi	(318)	(324)	(331)
(-/+ ) Variazione rimanenze materi prime e semil.	0	0	0
(-) Oneri diversi di gestione	(178)	(182)	(185)
<b>Valore aggiunto</b>	<b>669</b>	<b>839</b>	<b>1.030</b>
(-) Costi per il personale	(34)	(34)	(35)
<b>Margine Operativo Loro - MOL</b>	<b>635</b>	<b>805</b>	<b>995</b>
(-) Ammortamenti imm.ni immateriali	(82)	(38)	(38)
(-) Ammortamenti imm.ni materiali	(273)	(272)	(272)
(-) Accantonamenti e altre svalutazioni	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>280</b>	<b>495</b>	<b>685</b>
(+/-) Proventi e (Oneri) straordinari	(200)	0	0
(+/-) Proventi e (Oneri) finanziari	(44)	(38)	(38)
<b>Reddito ante imposte</b>	<b>36</b>	<b>457</b>	<b>647</b>
(+/-) Imposte (correnti), anticipate (differite)	0	(137)	(194)
<b>Reddito netto</b>	<b>36</b>	<b>320</b>	<b>453</b>

## (segue) Illustrazione del test pratico

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Esempio di altre ipotesi di base e quindi di dati da inserire nell'aggregato «B» dei flussi al servizio del debito, in ipotesi di stralcio e «rilancio»:

Altri imput	
Tasso crescita e inflazione	2%
Ripresa produzione a pieno regime	200
Investimento per acquisto nuovi macchinari	100
Versamenti dei soci in conto capitale	250
Investimenti ulteriori progressivi per il miglioramento delle performance di macchinari	50

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	994,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	50,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	194,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>750,69 €</b>	

## (segue) Illustrazione del test pratico

### (segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Risultato del test nell'esempio, in ipotesi di stralcio e rilancio:

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	837,20 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	150,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	60,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	30,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	495,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	100,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	250,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-0,00 €	-
<b>TOTALE A</b>	<b>1.272,20 €</b>	
<b>I flussi annui al servizio del debito</b>		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	994,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	50,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	194,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>750,69 €</b>	
<b>Grado di difficoltà del risanamento (1)</b>	<b>1,69</b>	<b>l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento</b>

## 8. Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

### Gli esiti del test

Come visto con il *test* si arriva alla determinazione di un rapporto tra l'aggregato «**A**» espressione del totale debito che deve essere ristrutturato e l'aggregato «**B**» espressione dei flussi finanziari al servizio del debito stimati assumendo quale dato principale (di base) il MOL annuo medio normalizzato.

Rapporto che pertanto esprime il prevedibile numero di anni per estinguere il debito da ristrutturare; sostanzialmente:

Totale debito che deve essere ristrutturato	=	Anni (e frazioni di anni) necessari alla estinzione del debito
Prevedibile MOL annuo medio normalizzato		

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

### Gli esiti del test


Questa la tabella dei possibili esiti del *test* come desumibile dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 e come anche riportata nel foglio «note» del file in *excel* costituente il *test* stesso:

Fascia	Grado di difficoltà	Descrizione
0		Grado di difficoltà non calcolabile
1	<= 1	Difficoltà contenute
2	>1 e <=2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
3	>2 e <=3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
4	>3 e <=4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
5	>4 e <=5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
6	>5 e <=6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
99	>6	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Gli esiti del test

Sostanzialmente gli esiti possono raggrupparsi in 4 fasce



## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

### Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

Sia nel Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, sia nelle istruzioni per l'esecuzione del «test pratico», reperibili sulla pagina web di Unioncamere (<https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>) si legge, tra le varie, che:

- ✓ il test «è volto a consentire **una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio**»;
- ✓ lo stesso in particolare può essere utilizzato «**per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa**»,
- ✓ «**Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse**».
- ✓ «**Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare**».

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Si possono quindi ricavare le seguenti considerazioni:**

**La prima considerazione:** il *test* ha la finalità di individuare il grado di difficoltà nella perseguibilità dell'azione di risanamento.

La sua elaborazione impone comunque la **formulazione di previsioni e stime** soprattutto nella individuazione del denominatore (il MOL), ma come si è visto anche nel numeratore (rappresentativo del debito da ristrutturare).

Per tale ragione, nel valutare lo stesso esito del *test*, va tenuto presente che esso restituisce comunque **un dato prognostico**, previsionale e quindi, per sua stessa natura, **incerto**; non cioè un dato consuntivo connotato, come logico, da un differente grado di affidabilità.

**Circostanza questa di cui non bisogna dimenticarsi attribuendo al *test* una valenza decisiva** non coerente con la natura del *test* stesso (come detto molto «semplificata» e prognostica) non voluta dal Legislatore e quindi non prevista nel decreto attuativo.

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una seconda considerazione:** seppure il *test* appare pensato con la finalità di ricerca di un parametro «oggettivo» di valutazione della perseguibilità del risanamento, lo stesso va considerato con **cautela**, per un verso, ed «**elasticità**», per verso opposto.

**Cautela**, innanzitutto perché la sua affidabilità dipende dall'attendibilità dei dati assunti per la sua elaborazione; per l'approccio corretto ai suoi esiti è quello di un **equilibrato** (non inquisitorio) «*scetticismo professionale*».

**Elasticità**, in particolare sotto due profili. Quello **in generale della valenza del *test***, che comunque rappresenta uno strumento «**preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento**»; vale a dire un primo *tool* di valutazione delle *chances* di risanamento e non certo un responso insuperabile. E quello dei **criteri di sua elaborazione** rispetto ai quali non devono aversi approcci rigidi (possono – in taluni casi devono per la salvaguardia della significatività dello stesso – proporsi correttivi per tenere conto di peculiari situazioni aziendali: *i.e.* ad esempio l'incidenza dell'attivo circolante sul dato di *stock* del debito da risanare; e quella delle variazioni di circolante nella formazione dei flussi al servizio del debito, che possono incidere, in talune circostanze non poco, sulle dinamiche di sostenimento del debito).

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una terza considerazione:** il *test* seppure risulta essere stato pensato nella prospettiva della fase iniziale di presentazione dell'istanza di designazione dell'esperto nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, può senz'altro, se non deve, **essere utilizzato per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa** anche nell'ambito della procedura del «concordato minore»; non invece, per ovvie ragioni di presumibile assenza di dati da considerare, nel «piano del consumatore»:

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una quarta considerazione: in assenza della preventiva predisposizione di un piano, i limiti di affidabilità del *test* sono amplificati** in quanto i dati, già come detto in larga parte prognostici, non sono supportati da valutazioni già svolte.

Pertanto, è senza dubbio opportuno che, almeno le imprese più strutturate, eseguano il test avendo già svolto una attività di pianificazione di possibile risanamento, nonché avendo anche sottoposto ad un *audit* i dati da considerare per il *test*.

**Una quinta considerazione: è opportuno accompagnare il *test* con una nota esplicativa** dei dati ivi riportati e delle modalità e tecniche con cui gli stessi sono stati considerati, ma anche di commento all'esito dello stesso.

Grazie !

*Francesco Palmieri*